

DECRETO n. 1228 del 23 novembre 2021.

Stipula della convenzione tra l'Assessorato della salute e il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il DPR n. 28/2/1979, n. 70 recante l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;
- VISTA** la l.r. 23/3/1971 n. 7 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge n. 833 del 23/12/1978;
- VISTA** la l.r. 15/5/2000 n.10 e in particolare l'art.1, comma 2;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14/4/2009 recante *"Norma per il riordino del Servizio sanitario regionale"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 3152 del 16 agosto 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Bevere l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
- VISTO** il D.A n. 872 del 3 settembre 2021, recante *"Organizzazione, struttura e funzioni del Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana"*;
- VISTO** il D.D.G. n. 867 del 17 settembre 2021 che conferisce al Dr. Giacomo Scalzo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 6 Trasfusionale – Centro Regionale Sangue del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA** la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante *"Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"*;
- VISTO** il D.Lgs 6/11/2007, n. 191, recante *"Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*;



- VISTO** il D.Lgs 9/11/2007, n. 207, recante *“Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”*;
- VISTA** la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
- VISTA** la Direttiva 2005/62/CE della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- VISTO** il D.Lgs 9/11/2007, n. 208, recante *“Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”*;
- VISTO** il D.Lgs 20/12/2007, n. 261, recante *“Attuazione della che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. Atti n. 206/CRS del 13/10/2011) ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c), della Legge 21/10/1995, n.219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a *“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 12 aprile 2012 recante *“Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. Atti n. 149/CSR del 25/7/2012) ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente *“Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 20 ottobre 2015 di *“Aggiornamento dell’elenco, di cui ai decreti ministeriali 12/2/1993 e 25/11/2004 recante: «Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia»*” così come modificato con successivo Decreto del Ministro della Salute del 1/8/2019;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante *“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti ”*;
- VISTA** la Legge 28/12/2015, n. 208, che all’articolo 1, comma 583 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che le risorse di cui all’articolo 12 del D.Lgs 9/11/2007, n. 207, e all’articolo 5 del D.Lgs 9/11/2007, n. 208, annualmente stanziare sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro Nazionale Sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale;
- VISTO** l’Accordo (rep. Atti n. 61 del 14/4/2016) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della

Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la *“Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20/3/2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”*;

- VISTO** il vigente Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 recante *“Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 recante *“Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”* così come modificato dal successivo Decreto del Ministro della Salute 4/4/2018;
- VISTO** l’Accordo (rep. atti n. 85 del 25/5/2017) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente *“Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”*. Accordo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21/10/2005, n. 219;
- VISTA** la Legge 27/12/2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* ed in particolare l’art. 1, commi 437, 438 e 439, che istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie ed assegna nuovi compiti al Centro Nazionale Sangue;
- VISTO** il D.Lgs 19/3/2018, n. 19, *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25/7/2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 13/11/2018 recante *“Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. atti n. 225/CRS del 13/12/2018) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) e dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 28/8/1997, n. 281, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante *“Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico- diagnostici in vitro”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. Atti. n. 226/CRS del 13/12/2018) ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera c), della Legge 21/10/2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo *“Schema tipo di convenzione per la cessione e l’acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. atti n. 29/CSR del 25/3/2021) ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del D.Lgs 9/11/2007, n. 208, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs 19/3/2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente *“Aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16/12/2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”*;
- VISTO** il DA 4/3/2011 n. 384 recante *“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta associative”*;

- VISTO** il DA 30/5/2013 n. 1062 recante *“Linea guida per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”*;
- VISTO** il DA 9/7/2013 n. 1335 recante *“Requisiti per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni federazioni dei donatori volontari di sangue”*;
- VISTO** il D.A. 30/7/2013 n. 1458 recante *“Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”*;
- VISTO** il DA 9/1/2017 n. 33 recante *“Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 61/CSR del 14/4/2016) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 21/10/2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20/3/2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”*;
- VISTO** il DA 10 gennaio 2017 n. 35 recante la *Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti e s.m.i.*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 27 luglio 2021 recante *“Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021”*;
- PRESO ATTO** della esclusiva, specifica e complessa legislazione di riferimento, europea e nazionale, in materia trasfusionale e delle conseguenziali indispensabili ed improrogabili applicazioni e ripercussioni su tutto il territorio, ivi compreso quello regionale;
- CONSIDERATO** il DA n. 872 del 3 settembre 2021 con il quale è stato definito il nuovo modello organizzativo e gestionale del Centro Regionale Sangue, struttura tecnica organizzativa dell’Assessorato della Salute, già inserito in seno al Servizio 6 Trasfusionale - del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, secondo le previsioni dell’art. 6, comma c, della Legge 219/2005 e dei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 13/10/2011 (rep. Atti n. 206/CRS), che garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali, di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *Codice dell’ordinamento militare* ed in particolare l’art. 205 *Servizio trasfusionale delle Forze armate*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018 con il quale è stato approvato, giusta l’art. 1, lo schema tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 205 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che regola i rapporti tra i Servizi Trasfusionali militari e le Strutture regionali di coordinamento (Centro Regionale Sangue), i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta associative, per lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 21 ottobre 2005 n. 219 ;
- CONSIDERATO** che le attività trasfusionali oggetto della convenzione, giusta l’art. 1, sono:
1. la promozione della donazione e formazione;
 2. la raccolta del sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Siciliana;



3. lo scambio di emocomponenti;
4. le attività dei valutatori del Sistema trasfusionale italiano;

CONSIDERATA la riserva, giusta l'art. 3 della convenzione, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, di una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio Trasfusionale Militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa sulla base delle unità idonee raccolte nei predetti enti/comandi delle Forze armate;

CONSIDERATO che *“nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti”* giusta il Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018,

CONSIDERATO che il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare e dal Centro Regionale Sangue, secondo modalità stabilite in forma congiunta;

RITENUTO di dover approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Centro Regionale Sangue ed il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare per ottimizzare le risorse sangue ed emocomponenti per le esigenze delle terapie trasfusioni dipendenti sia per la sanità regionale che per la sanità militare;

VISTA la l.r. 15 aprile 2021, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la l.r. 15 aprile 2021, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 21/4/2021 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. D.lgs 23/6/2011, n. 118, e s.m.i. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA la Circolare n. 11 del 1/7/2021 avente per oggetto: Articolo 9 della l.r. n. 9 del 15/4/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

DECRETA

Articolo 1

Al fine di ottimizzare le risorse sangue ed emocomponenti per le esigenze delle terapie trasfusioni dipendenti sia per la sanità regionale che per la sanità militare ed ai sensi dell'art. 205, comma 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è approvata la Convenzione tra l'Assessorato della Salute ed il Ministero della Difesa, Ispettorato generale della Sanità Militare di cui l'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto, che regola i rapporti tra i Servizi Trasfusionali militari e la Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Centro Regionale Sangue, i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta associative, per lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 21 ottobre 2005 n. 219

**Articolo 2**

Ai fini della presente convenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2018, nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Articolo 3

Il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare e dal Centro Regionale Sangue, secondo modalità stabilite in forma congiunta;

Il presente Decreto, comprensivo dell'Allegato 1, è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Palermo, 23 novembre 2021.

RAZZA

**CONVENZIONE**

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

TRA

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con sede in piazza O. Ziino, 24, Palermo - CF: 80012000826, legalmente rappresentato per il presente atto dall'Assessore Avv. Ruggero Razza

E

il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare, nella persona del Ten. Gen. Nicola Sebastiani, in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare

Premesso:

1. che la Legge 21 ottobre 2005, n. 219:
 - all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
 - all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
 - all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima Legge, dall'art. 205, comma 4, del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al Servizio trasfusionale militare;

2. che il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:
 - al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
 - al comma 5, prevede che il Ministero della Difesa è l'Autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3. che il Decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:
 - all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:
 - a. nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della Difesa;
 - b. nel Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - c. nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
 - d. nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;

- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
 - a. raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b. apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio Sanitario Nazionale;
 - c. promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d. cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato Generale della Sanità Militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la Legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze Armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono:
 - a. promozione della donazione e formazione;
 - b. raccolta sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Siciliana;
 - c. scambio di emocomponenti;
 - d. attività dei valutatori del Sistema trasfusionale italiano.

Articolo 2

Obblighi delle parti

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A e B, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

**A. Promozione della donazione e formazione.**

- a. L'Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) collabora con il Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana (CRS) e per il suo tramite con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
- diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
 - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b. Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, al fine del mantenimento delle competenze per i valutatori del sistema trasfusionale italiano.
- c. L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze Armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a. La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della Difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali - ST e Unità di raccolta - UdR) del Servizio sanitario della Regione Siciliana, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche autorizzate ed accreditate.
- b. L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle Forze Armate, previa pianificazione con i comandi/enti interessati:

- deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e UdR/Enti Associativi per il tramite del ST di riferimento) direttamente ed esclusivamente al CRS, che provvederà ad inoltrarla all'Ufficio di Direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione;
- non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;
- deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati ed al CRS, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR/Enti Associativi) interessate;

acquisita l'autorizzazione, il responsabile dell'Unità di Raccolta/Ente Associativo interessato contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail trasfusionale@igesan.difesa.it) e al CRS, la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c. L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

Articolo 3
Quota riservata

1. La Regione Siciliana, per il tramite del CRS, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio Trasfusionale Militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle unità idonee raccolte e trasmesse con schede di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal Servizio Trasfusionale che ha coordinato la raccolta.

Articolo 4
Valorizzazioni

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Articolo 5
Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dal CRS, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

Articolo 6
Durata

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

RAZZA
SEBASTIANI

Allegato A

A: **CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS)** _____
E.mail:

Per successivo inoltro a:
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
mail: stamadifesa@smd.difesa.it - trasfusionale@igesan.difesa.it

SCHEDA DI RICHIESTA

SIMT PER ST/UdR (ASSOC.DON.) RICHIEDENTE.....

1. Richiesta autorizzazione raccolta presso Enti/Comandi militari (compilare tabella sottostante)

| DATA | ENTE/COMANDO MILITARE | LOCALITA' e PROVINCIA | UNITA' MOBILE | N. DONATORI PREVISTI |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DATA

FIRMA E TIMBRO SIMT

Allegato B

A: **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE
 Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
 E.mail: trasfusionale@igesan.difesa.it

A: **CENTRO REGIONALE SANGUE (CRS)** _____
 E.mail: _____

SCHEDA ATTIVITA' RACCOLTA

SIMT o ST/UdR (ASSOC.DON.)

| Ente/Comando Militare | Indirizzo | Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare | Data di raccolta di sangue | Numero di donazioni | Referente ed indirizzo e-mail |
|-----------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | |

DATA

FIRMA E TIMBRO

(2021.47.2581)102